

LXXVIII.

TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge sull'avanzamento nel regio esercito — Relazione del senatore Taverna intorno al coordinamento del progetto; approvazione delle relative proposte e rinvio del disegno di legge alla votazione a squittinio segreto — Approvazione senza osservazioni del progetto di legge: Modificazioni alla legge sugli stipendi fissi per il regio esercito — Votazioni a squittinio segreto — Annunzio di domanda d'interpellanza del senatore Allievi al presidente del Consiglio — Discussione del progetto di legge: Intorno agli alienati ed ai manicomi — Discorsi dei senatori Righi e Verga Andrea, e dichiarazione del senatore Fornaciari — Presentazione di un progetto di legge — Svolgimento della interpellanza, di sopra annunziata, del senatore Allievi al presidente del Consiglio intorno allo stato dei negoziati commerciali colla Svizzera — Risposta del presidente del Consiglio — Risultato delle votazioni a scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 40 pom.

Sono presenti il ministro della guerra. Intervengono in seguito il presidente del Consiglio ed i ministri dell'interno e della marina.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata [di ieri, il quale è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge « Avanzamento nel regio esercito » (N. 73).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Avanzamento nel regio esercito ».

Come il Senato rammenta, ieri, il disegno di legge, di cui fu ultimata la discussione, fu trasmesso all'Ufficio centrale affinchè lo coordinasse in seguito agli emendamenti che vi furono introdotti.

Io chieggo ora al Senato che si prescinda dalla lettura, che sarebbe voluta dal regolamento, di tutto il nuovo disegno di legge, limitandola soltanto agli articoli che saranno stati coordinati.

Chi approva questa proposta si alzi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Prego ora il signor relatore a volere riferire in proposito.

Senatore TAVERNA, relatore. All'art. 2 sarebbe meglio introdurre per maggiore chiarezza di dizione la parola « nel ».

L'articolo dice così:

« L'avanzamento ha luogo nell'arma o corpo », sarebbe meglio dire: « L'avanzamento ha luogo nell'arma o nel corpo rispettivo ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta per maggiore esattezza di dizione proposta dall'Ufficio centrale all'art. 2.

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. Parimente per maggiore esattezza di dizione avrei l'onore di proporre che all'art. 5 n. 9, dove si dice: « ufficiali degli invalidi e veterani », si dicesse: « ufficiali del corpo invalidi e veterani ».

PRESIDENTE. All'art. 5 n. 9, il signor relatore Taverna propone queste modificazioni, e cioè che invece di dire: « ufficiali degli invalidi e veterani », si dica: « ufficiali del corpo invalidi e veterani ».

Chi approva questa modificazione all'art. 5 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Avverto il Senato che durante la discussione all'art. 16, che era stato votato in una seduta anteriore, fu aggiunto un paragrafo del tenore seguente:

« È condizione necessaria per l'ammissione alla scuola militare o dell'accademia, l'aver superato gli esami di licenza liceale o dell'istituto tecnico, o presentare titoli equipollenti ».

Ora l'art. 16 era già stato votato prima dell'aggiunta. Pongo quindi ai voti il complesso dell'art. 16 con l'aggiunta predetta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. In relazione alla nuova redazione dell'art. 16 sarebbe necessario all'art. 18 di cambiare la numerazione dove dice « al secondo comma » dire « al terzo comma dell'art. 16 ». E poi dopo, all'ultimo paragrafo dell'articolo dove è detto « così pure qualora si verificasse difetto di sottufficiali », aggiungere questa seconda modificazione « sottufficiali promovibili », aggiunta che si fa per chiarezza.

PRESIDENTE. Essendo stato aggiunto un comma all'art. 16, citato in questo art. 18, conviene coordinare la citazione al nuovo comma aggiunto all'art. 16, per cui si deve dire « al terzo comma » dell'art. 16, invece di « secondo comma ».

Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nell'ultimo alinea poi si propone dall'Ufficio centrale a maggior chiarezza di dire « sottufficiali promovibili » invece di « sottufficiali ».

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 18 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 23, sempre per maggiore chiarezza, nel primo paragrafo dove dice « del rispettivo quadro » proporrei si dicesse « rispettivo quadro di avanzamento ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone che all'art. 23 dove si dice « rispettivo quadro » si aggiunga le parole « di avanzamento ».

Pongo ai voti questa aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. Sempre per lo stesso motivo di maggior chiarezza, all'art. 24 primo capoverso dove è detto « i capitani sono nominati fra i tenenti del rispettivo quadro », proporrei si dicesse « del rispettivo quadro di avanzamento »; ed al secondo comma dove è detto « per essere promosso a scelta », proporrei si dicesse « per essere promossi capitani a scelta ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le due modificazioni che l'Ufficio centrale propone all'art. 24 per chiarirne meglio il senso, cioè si dica: « quadro di avanzamento » invece di dire semplicemente « quadro »; e si dica « per essere promossi capitani a scelta i tenenti, ecc. » invece di dire « per essere promossi tenenti a scelta, ecc. ».

Chi approva questa modificazione di forma è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 25 proporrei di aggiungere le parole « di avanzamento » alla parola « quadro ».

PRESIDENTE. Chi approva quest'aggiunta delle parole: « di avanzamento » alla parola « quadro » è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1892

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 26 dovè si dice: « le promozioni a tenente colonnello, a colonnello », furono omesse per semplice svista le parole « a maggiore ed a tenente generale » e si dovrebbero mettere; per cui si direbbe: « le promozioni a tenente colonnello, a colonnello, a maggior generale, ed a tenente generale, ecc. ».

Al 2° paragrafo poi dove si dice: « promozioni a generale » invece di dire « ha luogo » si dicesse « è fatta ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le due modificazioni proposte dal signor relatore; la prima delle quali consiste in ciò che alle parole « a colonnello » si aggiungano le altre « a maggiore generale e tenente generale ».

Chi approva questa prima proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Al 2° paragrafo invece di dire « ha luogo » si dica « è fatta ».

Chi approva questa seconda modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 30, paragrafo 2°, proporrei, dove si dice « i fatti di servizio » si dicesse « i fatti, i servizi o i meriti speciali ».

Questa è un'aggiunta in conseguenza di quella fatta ieri.

PRESIDENTE. Come conseguenza di un'aggiunta fatta ieri al paragrafo 1° dell'art. 30, l'Ufficio centrale propone che nel 2° paragrafo si ripeta e si dica: « i fatti, i servizi od i meriti speciali che motivarono, ecc. ».

Pongo ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 31, unicamente per maggiore chiarezza di dizione, proporrei che dove è detto « in conformità del quadro particolare di avanzamento » si dica « in conformità del rispettivo quadro di avanzamento ».

PRESIDENTE. Per maggior proprietà di locuzione l'Ufficio centrale propone che all'art. 31 invece di dire « in conformità del quadro particolare di avanzamento » si dica « in conformità del rispettivo quadro di avanzamento ».

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 31, all'ultimo paragrafo dove è detto « per data di anzianità » sia soppressa la parola « data » e si dica « di pari anzianità ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento all'ultimo paragrafo dell'art. 31 perchè, invece di dire « per data di anzianità » si dica « di pari anzianità ».

Chi approva quest'emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. Al primo comma dell'art. 32 si propone che dove è detto: « al quadro particolare » si dica invece « al rispettivo quadro d'avanzamento ».

PRESIDENTE. Al primo comma dell'art. 32 l'Ufficio centrale propone che invece di dire « al quadro particolare » si dica « al rispettivo quadro di avanzamento ». Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. Così pure proporrei nel secondo comma dell'art. 32 che alle parole « ufficiali pari di grado e data di anzianità » sia soppressa la parola « data ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale al 2° comma dell'articolo 32, cioè che dove dice « pari di grado e data d'anzianità » si sopprima la parola « data ».

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 81, al primo paragrafo, è corso un errore materiale; dove dice « il disposto del 2° comma dell'articolo 16, non è applicabile agli allievi che all'atto della promulgazione della presente legge, si trovassero già nelle scuole militari del Regno » propongo si debba dire « che si trovassero già nei collegi militari del Regno ». E dove è detto: « È fatta facoltà al ministro della guerra di protrarre l'applicazione del comma » dovrebbe dirsi: « È fatta facoltà al ministro della

guerra di protrarre l'applicazione del disposto del comma ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti la sostituzione delle parole: « nei collegi militari » invece delle altre « scuole militari ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si propone che per maggior chiarezza, dove è detto « l'applicazione del comma » si dica « l'applicazione del disposto del comma ».

Chi approva questa dizione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. Nell'art. 82, vi è un errore di stampa.

Dove dice « di detti anni » deve dire « di dette armi ».

PRESIDENTE. Sta bene.

TAVERNA, *relatore*. L'art. 86 del progetto, come era, dovrebbe prendere il n. 87, e il n. 86 deve essere preso dall'aggiunta approvata ieri, al quale articolo nuovo 86, va aggiunta l'indicazione più precisa della legge, cioè 13 novembre 1853 n. 1625.

PRESIDENTE. Dunque l'Ufficio centrale propone di completare nell'art. 86 la citazione della legge 13 novembre 1853, n. 1625.

Pongo ai voti questa più completa citazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Così è finito il coordinamento. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto, insieme agli altri che ieri furono approvati per alzata e seduta ed a quelli dei quali ora si passa alla discussione.

Approvazione del progetto di legge: « Modificazioni della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito ». (N. 117).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Modificazioni della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito ».

Chiedo anzitutto all'on. ministro della guerra se accetta che la discussione si apra sul progetto modificato dalla Commissione, o se mantenga il proprio?

PELLOUX, *ministro della guerra*. Accetto che la discussione si apra sul progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore, segretario, Corsi di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI ne dà lettura: (V. stampato N. 117-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo primo.

Art. 1.

Alla legge che stabilisce gli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito in data 27 agosto 1887, n. 4919 (serie 3^a) testo unico, sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

All'art. 7 sostituire il seguente:

« Hanno diritto all'indennità cavalli gli ufficiali a cui sono assegnate razioni di foraggio secondo le norme stabilite nella tabella relativa, e che possiedono cavallo di servizio (da sella) ».

Abrogare l'art. 17.

Tabella I.

All'annotazione n. 2 togliere: i colonnelli brigadieri.

Tabella II.

All'annotazione n. 4 togliere il primo periodo.

All'ultimo capoverso dell'annotazione n. 7 sostituire il seguente:

« Agli aiutanti maggiori in 1° presso la scuola militare e presso la scuola dei sott'ufficiali ed agli aiutanti maggiori in 1° ed in 2° dei reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri ed alpini spetta una razione di foraggio.

« I capitani dei reggimenti di fanteria di linea, dei bersaglieri e degli alpini, non contemplati negli alinea precedenti, avranno diritto ad un razione di foraggio pel loro cavallo, quando vengono iscritti sul quadro di avanzamento per turno d'anzianità ».

Modificare il 2° e 3° capoverso dell'annotazione n. 8 così:

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1892

« Ai capitani addetti agli uffici degli ispettori d'artiglieria ed ai comandi d'artiglieria da campagna; agli ufficiali inferiori d'artiglieria da campagna e da montagna; agli ufficiali inferiori d'artiglieria e genio addetti come insegnanti alla scuola d'applicazione di dette armi ed a quelli delle compagnie pontieri e delle compagnie treno del genio, spettano due razioni di foraggio.

« Agli ufficiali subalterni d'artiglieria da fortezza ed a quelli del genio, addetti alle compagnie telegrafisti e specialisti, spetta una razione di foraggio ».

All'annotazione n. 9 sostituire la seguente:

« Agli ufficiali superiori medici ed ai capitani medici spettano le razioni di foraggio delle armi di artiglieria e del genio ».

Sostituire la tabella III colla seguente:

« Indennità cavalli per gli ufficiali dell'esercito permanente ».

	Indennità annua
Ufficiali generali, colonnelli medici ispettori ed ufficiali dell'arma di cavalleria	L. 400

Ufficiali superiori dell'arma di fanteria (meno i distretti e gli stabilimenti militari di pena); ufficiali superiori e capitani delle armi di artiglieria e genio; ufficiali subalterni di artiglieria dei reggimenti da campagna e del reggimento da montagna; ufficiali subalterni del genio delle compagnie pontieri e del treno	340
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Ufficiali superiori dei distretti e degli stabilimenti militari di pena; ufficiali inferiori dell'arma di fanteria, ufficiali subalterni d'artiglieria da fortezza, ufficiali di altri corpi	280
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Modificare l'annotazione n. 2 così:

« Gli ufficiali di fanteria aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di ufficiali generali hanno l'indennità di lire 600 ».

Togliere l'annotazione n. 4.

Modificare nel modo che segue l'annotazione n. 5 che diventa n. 4:

« 4° L'ufficiale che rimanendo in effettività di servizio passa da una posizione nella quale ha diritto all'indennità cavallo ad altra in cui tale diritto gli cessa, conserva l'indennità ca-

valli per quel numero di giorni, non superiore a 30, nei quali tenne effettivamente cavallo ».

« L'ufficiale perde il diritto all'indennità cavalli, se non tiene cavallo di servizio da sella ».

Tabella IV.

Ridurre da L. 7200 a 4800 la indennità di carica stabilita all'alinea a); ridurre da L. 3600 a 2400 la indennità di carica stabilita agli alinea b), c) e d).

Ridurre a L. 500 l'indennità annua assegnata all'alinea n) per i professori titolari militari;

Togliere l'alinea o).

Togliere l'alinea p).

Ridurre a L. 300 il soprassoldo per gli ufficiali specificati nell'alinea q).

Ridurre a L. 300 la somma annua assegnata agli ufficiali ed impiegati indicati all'alinea t); togliere nell'alinea stesso la dicitura « ufficiali subalterni del corpo contabile militare, rivestiti della carica di direttore dei conti, o di ufficiale di magazzino nei distretti o corpi ove tengono posto di capitano ».

Coloro che fruiscono indennità o soprassoldi maggiori, li conserveranno.

Alla annotazione n. 1 sostituire la seguente:

« L'ufficiale che, essendo professore titolare in una scuola militare, venga incaricato di esercitare contemporaneamente lo stesso ufficio in altra scuola, non riceve per questo secondo incarico alcun altro soprassoldo speciale d'insegnamento ».

Alla annotazione n. 2 sostituire la seguente:

« Non spetta alcun soprassoldo speciale d'insegnamento all'ufficiale che, addetto all'accademia militare, alla scuola militare, alla scuola dei sott'ufficiali od ai collegi militari per il servizio di governo o di amministrazione, venga incaricato in pari tempo di quello di professore titolare od aggiunto ».

Tabella V.

Modificare l'alinea a) così:

« Sottotenenti di complemento e della milizia territoriale di nuova nomina provenienti dalla truppa, esclusi i provenienti dai volontari di un anno e dai plotoni allievi ufficiali ».

(Approvato).

Art. 2.

Sarà conservato il cavallo ai capitani dei reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini che alla data della promulgazione della presente legge hanno compiuto un sessennio nel loro grado.

(Approvato).

Art. 3.

È fatta facoltà al Governo di stabilire con decreto reale le modalità per l'esecuzione della presente legge, e di riordinarne le disposizioni in un nuovo testo unico.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni della legge sull'ordinamento del regio esercito;

Avanzamento nel regio esercito;

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito.

Prego il senatore, segretario, VERGA C. di procedere all'appello nominale.

Il senatore, segretario, VERGA C. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Prego i signori senatori di recarsi ai loro posti.

Annunzio di domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato una interpellanza del signor senatore Allievi all'onorevole presidente del Consiglio « sullo stato dei negoziati colla Svizzera per il trattato di commercio. »

Quando sarà presente l'onorevole presidente del Consiglio gli si comunicherà questa interpellanza.

Discussione del progetto di legge:

« Intorno agli alienati ed ai manicomi » (N. 112).

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca la discussione del progetto di legge: Intorno agli alienati ed ai manicomi.

Prego il signor ministro dell'interno di voler dichiarare se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge dell'Ufficio centrale o se mantiene il proprio progetto come testo di discussione.

NICOTERA, ministro dell'interno. Accetto che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale, però con la solita riserva.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Cencelli di dar lettura del progetto di legge dell'Ufficio centrale.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

(V. Stampato N. 112-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Do facoltà di parlare al signor senatore Righi.

Senatore RIGHI. Onorevoli senatori!

Dichiaro anzitutto che fu con vera compiacenza che vidi essere posta all'ordine del giorno del Senato la discussione del presente disegno di legge, poichè parvemi di poter calcolare che il periodo non troppo inoltrato in cui trovavasi la presente sessione parlamentare farà sì che, mercè il buon volere dell'onor. ministro dell'interno, sul quale faccio pieno assegnamento, non sarà questa volta per verificarsi ciò che si rinnovò troppo spesso rispetto a tutte quelle proposte, che tendevano a disciplinare la stessa materia, che cioè, per non essersi potuto al riguardo loro completare la discussione regolamentare in tutti e due i rami del Parlamento, ebbero a cadere come lettera morta, lasciando un vuoto nella nostra legislazione penale, che non è nè decoroso nè utile, sia per la sicurezza del corpo sociale collettivamente considerato, che per quella degli individui singoli che lo compongono.

Per chi osservi superficialmente questo disegno di legge, il quale si divide in due parti, la prima che disciplina tutto ciò che riflette i manicomi comuni o volgari, come si vogliono chiamare, la seconda che disciplina i manicomi designati colla denominazione speciale di criminali, per chi osservi superficialmente questo disegno di legge con l'occhio di un semplice psicologo o di un filosofo, potrebbe sembrare che le due materie fossero identiche od intimamente similari fra loro.

Ma se noi, onorevoli colleghi, vorremo considerare la cosa sotto l'aspetto che ci è principalmente doveroso nella sede in cui noi qui ci

troviamo, al Senato, sotto l'aspetto cioè di legislatori, le due materie disciplinate dal presente progetto di legge riusciranno affatto diverse, almeno per quanto riguarda la diversità degli effetti che ciascuna di quelle due materie può produrre framezzo al civile consorzio, e molto più quindi per quanto riflette le forme, le modalità, le cautele ed i concetti direttivi coi quali dette materie debbono essere in modo diverso opportunamente disciplinate.

L'onor. Nicotera può immaginarsi con quanto piacere io lo vegga al banco dei ministri, e quanto io goda di leggere la sua firma appiedi di questo progetto di legge, ed aggiungo anzi che riconoscendo io la facile metallica intuizione della sua mente, pronta ad accogliere pure quelle idee e quei concetti, in cui egli non possieda una competenza tecnica, mi permetterò di nulla omettere nel mio dire, di quanto pure io credo necessario di esporre in questa occasione, per quanto a primo aspetto, contrariamente al vero, possa sembrare non necessariamente connesso col disegno di legge sul quale il Senato in questo momento rivolge la propria attenzione.

Ad ogni modo, non sottaccio ch'io sarei stato molto più lieto che ai piedi di questo disegno di legge oltre alla firma dell'onor. ministro dell'interno, vi si leggesse pur quella dell'onorevole ministro guardasigilli. E ne dico tosto il perchè.

Tanto la prima che la seconda parte di questo disegno di legge sui manicomi comuni e criminali disciplinano indubbiamente una materia essenzialissima nella condizione normale della vita di un popolo civile, quale si è tutto ciò che ha tratto, che può più o meno direttamente riferirsi alla libertà dei cittadini, la quale non deve, nè può essere di maniera alcuna tolta nè menomata che in relazione ed in base a tassative ed esplicite disposizioni di legge. E ciò deve avvenire in ogni contingenza, sia che questa libertà debba essere tolta o diminuita al cittadino perchè cada sospetto di aver commesso un reato e debba perciò essere assoggettato alla carcerazione preventiva ai riguardi dell'istruttoria penale, perchè quantunque pure giustamente reso sospetto, egli può ciò non ostante essere e risultare innocente; sia che tale libertà debba essere tolta o menomata a chi possa riuscire sospetto di essere aberrato di mente, perchè

pur questi, come non di rado avviene, potrebbe alla fin fine dietro un maturo esame, essere riconosciuto perfettamente *compos sui*, e nella condizione quindi di essere nel pieno diritto di governarsi da sè senza restrizioni o tutele.

Ecco il perchè noi non ci troviamo in oggi di fronte ad una legge la cui esecuzione sia di sola spettanza della autorità di pubblica sicurezza; come sarebbe nel caso di pazzi comuni, ai quali la detta autorità deve provvedere nell'interesse stesso del povero alienato, del pari che nell'interesse della pubblica sicurezza sociale; ma ci troviamo nel caso più grave, perchè più comprensivo, nel caso, cioè, di stabilire un servizio, il quale dipende eziandio, anzi dipenderà unicamente dal giudizio della magistratura a cui presiede l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Non dobbiamo infatti dimenticare, onorevoli senatori, che, come avete letto nelle proposte ministeriali, lo stabilire, secondo il presente disegno di legge, se o meno un individuo debba essere posto in un manicomio criminale, dipenderà unicamente dal giudizio, dall'ordinanza o dal decreto, comunque qualificare si voglia, che verrebbe pronunciato dal magistrato collegiale, dal tribunale, cioè, competente per ragione di legge nei singoli casi.

Ad ogni modo, io spero che, se nel mio dire avessi a fare qualche considerazione che fosse di spettanza della legge penale in genere, più che di questa affatto speciale, l'onor. Nicotera vorrà trasmetterla al suo collega della giustizia, perchè non voglia dimenticarla quand'egli sarà per presentare al Parlamento le da esso promesse e tanto necessarie riforme al Codice di procedura penale.

Come io vi diceva, quindi, la parte prima di questo disegno di legge disciplina tutto ciò che riguarda l'ammissione, la custodia, il governo, la cura e il rilascio dei poveri pazzi nei manicomi comuni.

La proposta di legge, anche in quella sua prima parte, ha, senza dubbio, una rilevante importanza sociale, essendo tanto provvido che il paese sia retto da una sola legge anche in sì delicata materia; quantunque però io mi permetta di dichiarare che la sua importanza veramente pratica è abbastanza relativa, perchè abusi veramente gravi e numerosi, tali da reclamare la nostra attenzione, di abusi pei quali (non per

errore sempre possibile per lo passato come per l'avvenire) un cittadino sia stato, per mire di personale interesse di chicchessia, recluso deliberatamente in un manicomio, di tali abusi, secondo me, non ne nacquero; non ne nacquero almeno certo di molti nel nostro paese, e di ciò amo rendere omaggio alla moralità esemplare del personale medico-scientifico che si occupa di psichiatria, e che è preposto ai manicomi, ed a quel senso pure di moralità che almeno in questa materia è comune pressochè alla immensa maggioranza dei cittadini italiani; che anzi devo dire che, io credo di essere proprio nel vero, asserendo che se ciascuno di noi volesse rivolgere l'attenzione propria a quei centri di popolazione che ci sono abituali ed in cui saremmo in grado di tessere l'esatta biografia di ogni persona nella quale ci incontrassimo, facilmente ci avverrà di incontrarci col pensiero in qualcuno che pure, essendo veramente pazzo, circola ciò nonostante liberamente per le vie, nel mentre sarebbe bene fosse custodito a garanzia sua e per minor pericolo dei suoi concittadini; ma per contrario, di individualità veramente sane che scientemente da parte delle autorità, o delle famiglie, o dei medici, siano state coscientemente, ripeto, poste e mantenute nella reclusione dei manicomi, io non ne conosco alcuna e credo che nessuno di voi potrebbe riprodursene di simili alla sua memoria.

Dico questo per venire all'altra conseguenza che cioè; io dell'attuale disegno di legge ravviso la massima importanza nella sua seconda parte, perchè sopperisce alla mancanza di questo istituto speciale che è il manicomio criminale o giudiziario, mancanza per la quale noi ci trovavamo in una condizione di assoluta deficienza ai riguardi di tutto ciò che riflette l'essenza principalissima dell'amministrazione della giustizia penale, sia in rapporto alla sua serietà, sia in rapporto alle guarentigie della sicurezza che l'amministrazione stessa deve dare alla società.

Io, ultimo fra voi, amo però sotto tale riguardo di parlarvi con illimitata sincerità, con quella sincerità che seppure per essa fossi indotto ad enunciare qualche proposito, qualche concetto scientifico o pratico, che non fosse perfettamente conforme a ciò che qualsiasi di voi possa nutrire nell'animo, ciò non pertanto mi fa sicuro che otterrei piena indulgenza, perchè

non vorreste mai dimenticare la rettitudine e la rispettosità per ciascuno di voi, degli intendimenti che mi suggeriscono il mio dire.

Ed invero, chi osservi nel nostro paese come si svolga alla superficie l'amministrazione della punitiva giustizia; chi veda quanto progresso ha fatto e la teoria e la pratica penale dal giorno in cui Beccaria strappò al giudice la domanda suggestiva, abolì la tortura e pose la grande questione della pena di morte; mi limito ad accennare senza svolgere la questione, perchè ciascuno di voi sa completare meglio di quello che io non farei un qualunque germe di idee, a cui venga chiamata l'attenzione vostra; chi veda a quali sottigliezze, talvolta infinitesimali, si ricorre, sia dalla letteratura giuridica che dalla pratica giurisprudenza penale, per esaminare la esistenza o meno della responsabilità di qualsiasi individuo, specialmente in allora che trattasi dei reati più gravi; chi veda l'illimitata libertà della parola che viene concessa ai difensori, nè io vorrei al certo venisse di maniera alcuna diminuita; ma chi pure osservi come talvolta, anche per la difesa di un solo accusato, o per la rappresentanza di una sola parte civile, quando trattasi specialmente di un processo di qualche notorietà, o per passione politica, o per posizione sociale degli accusati, dei contendenti; chi osservi come in tali occasioni, siedano a decurie gli oratori al banco della difesa o della parte civile, non facendo altro, com'è troppo naturale, che ripetersi l'un l'altro, e facendo sprecare un tempo prezioso alla amministrazione della giustizia ed a tutte quelle individualità tanto rispettabili che sono costrette nell'uno o nell'altro modo a concorrervi; chi osservi poi, e diciamolo francamente, come frammezzo ad un numero ben rilevante, alla grande maggioranza, non esito dirlo, di coloro che rivestono la toga e che combattono per la difesa dell'accusato con la coscienza di corrispondere ad un vero sacerdozio, chi veda come a questi si siano frammisti e possano continuare a rimanervi impunemente, di molti i quali non approfittano della immunità della toga se non per offendere la legge in ciò che vi è di più sacro, nella persona del magistrato, che ha il dovere di farne l'esatta applicazione; chi osservi come la Corte di cassazione corrisponda religiosamente al suo mandato coll'annullare qualsiasi processo, anche in allora pure

che la violazione della forma, non possa di maniera alcuna avere una qualsiasi influenza sul merito del giudizio; chi osservi tutto ciò, dovrebbe ben ritenere che l'amministrazione della giustizia in Italia soddisfi alle più fine e più sottili esigenze ed a quanto di più rigoroso in tale materia possa essere reclamato dalla ragione e dalla legge morale. Eppure la cosa non è punto tale, e mi affretto a dirne subito il perchè.

Il difetto essenziale, il vizio vero, la deficienza organica della nostra legge di procedura penale, consistono essenzialmente là, nella sua fonte; poichè nessuno di voi che tutti mi potete in tale materia essere maestri, vorrà al certo contraddire che la fonte di ogni amministrazione di giustizia penale si deva rintracciare precisamente là, in quel momento, in quel punto in cui si esamina la condizione intellettuale di un cittadino che vien tradotto in giudizio come autore materiale di un reato, poichè non è che in base a tale conoscenza, che se ne potrà dedurre la morale sua responsabilità o meno, e se egli sia conseguentemente passibile della pena comminata dalla legge penale, o deva rimanerne immune.

Per risolvere più facilmente che mi sia possibile questo problema tanto delicato, io mi propongo due domande, e voi abbiate la compiacenza di ripeterle pure a voi stessi, che di poi andremo seguendole assieme nel farne, con tutta brevità, le relative risposte.

1^a domanda: Chi è in Italia che giudica della condizione intellettuale di un accusato?

2^a domanda: Quali sono le condizioni che le attuali nostre leggi procedurali in materia penale, fanno all'accusato di un reato, il quale sia stato assoluto pel motivo che, a torto od a ragione non monta, si giudicò che nel momento in cui compiva il reato egli non potesse essere responsabile perchè trovavasi in condizione di mente aberrata?

Rispondo al primo quesito ed affermo che in definitiva (non poniamo mente per ora, allo stato intermediò delle perizie istruttorie per cui occorre passare prima del finale dibattimento, e di cui dirò ben tosto una parola), in definitiva, affermo che coloro i quali decidono intorno alle condizioni intellettive dell'accusato, nel momento in cui questi compì il reato, e lo decidono in modo inappellabile e senza motivazione

di sorte, sono i giurati. Una simile questione delle condizioni intellettive, voi ben lo sapete, o colleghi, non si fa mai nei piccoli reati, si fa all'invece pressochè sempre in tutto ciò che vi può essere di clamoroso, di grave, di importante, e quindi in quei reati che sono di competenza ordinaria delle nostre Corti di assise. Sono i giurati quindi, ripeto, quelli che giudicano intorno alle condizioni mentali degli accusati, quell'elemento, cioè, il quale mentre è certamente il più adatto d'ogni altro a conoscere la relatività delle condizioni morali per la responsabilità penale di un individuo, secondo l'infinita varietà dei singoli casi, è l'elemento però il meno adatto d'ogni altro per poter poi giudicare di tutto ciò che riflette una materia speciale, tecnica, per la quale, e per la cui conoscenza ed apprezzamento, non vi è potenza di intelletto che valga a sopperire alla mancanza di quelle cognizioni tecniche speciali e che ci devono soccorrere nel nostro giudizio, e che noi non potremo mai possedere, ripeto, se non le avremo laboriosamente e studiatamente acquistate.

Insisto sopra tale questione della perizia, perchè questa trovasi per necessità di cose, intimamente connessa con tutto ciò che riguarda l'istituzione dei manicomi criminali.

E quasi ciò che vi dissi testè non fosse bastevole, avviene per di più che le nostre leggi invece di coadiuvare questo elemento del giurato che rappresenta soltanto, e non può, come non deve rappresentare altro che il buon senso morale privo di qualsiasi tecnicità, legale o scientifica d'altra natura, avviene che invece, ripeto, di coadiuvarlo, la legge pretende di sorreggerlo, non già a mezzo di una perizia la quale venisse a dargli il risultato complessivo che in oggi ci può fornire la scienza, data la singola specialità della condizione di fatto, in modo che il povero giurato possa sopra una tale perizia adagiarsi la propria coscienza, ma lo pone al contrario, in una condizione moralmente impossibile per esso, e dalla quale egli crede di uscirne col sottrarsi al voto; dando la scheda bianca, come vediamo avvenire ben di sovente nel nostro paese.

Voi ben lo sapete, o colleghi, noi abbiamo secondo il Codice di procedura penale, una così detta perizia di accusa ed una così detta perizia di difesa, per modo che questo elemento costi-

tuito dal cittadino giurato ch'è ignaro di ogni tecnicismo, si trova di fronte ordinariamente a valentissimi tecnici, i quali vengono chiamati dalle parti in giudizio, per discutere ordinariamente e concludere in senso diametralmente opposto, sopra di una materia tecnica, con linguaggio tecnico; pretendendosi ch'egli, il povero giurato, sia poi obbligato a pronunciare il proprio giudizio, a decidere cioè, se quell'individuo fosse o non fosse responsabile, e parlare perciò e giudicare di responsabilità morale ai riguardi di chi molte volte non dovrebbe essere trattato che come un semplice ammalato, null'altro egli di umano conservando talvolta che le esteriori parvenze.

Nè voglio chiudere questa breve digressione sulla forma delle perizie ammesse dalle nostre leggi, senza dichiarare nel modo il più esplicito, che queste mie parole non contengono il benchè minimo accenno ad un pensiero per mia parte, di disistima verso la classe nobilissima dei periti medici; poichè ognuno che non sia profano alla medicina ed alle scienze mediche legali sa come in essa nulla vi sia di apodittico, e come perciò non vi possa essere alcun fenomeno, alcuna condizione di fatto, che non siano suscettibili d'essere dalla scienza spiegati ed interpretati colle due opposte versioni, senza che il perito possa essere tacciato in qualsiasi modo di mala fede.

Nella materia d'infanticidio, per esempio, mi limito ad accennare, senza dire di più, la stessa docimazia polmonare-idrostatica non vi dà la certezza di fronte a chi lo voglia oppugnare, che il bambino sia nato vivo; in materia di procurato aborto — ogni sostanza può essere abortiva, ma nessuna sostanza è necessariamente abortiva; — colla teorica delle ptomaine, o veleni cadaverici, la presenza del veleno nel corpo della vittima non dà la certezza che questo vi sia stato introdotto, e se vi possa perciò essere veneficio; in materia di interpretazione delle condizioni mentali poi, non è a dire con quanta maggiore facilità si possa dissentire nel farne il giudizio, di guisa che i tecnici, chiamati in giudizio a pronunciarsi, possono nei singoli casi e colla miglior buona fede del mondo, propugnare ciascuno di essi il proprio diverso concetto, di conformità alla scuola a cui appartiene, ed alla ipotesi a cui inclina di dare la preferenza.

Questa è la risposta, onorevoli senatori, che volli dare alla prima domanda. Ora facciamoci a dare la risposta alla seconda domanda che ci siamo proposta, quella cioè, quale sia la condizione che le attuali leggi di procedura fanno in oggi a quell'accusato il quale sia stato assoluto, perchè ritenuto non in condizione sana di mente nel momento in cui commetteva il reato.

Ed io mi occupo soltanto di questa particolare condizione di cose, imperocchè per tuttociò che riflette (amo di porlo fin d'ora fuori di questione), quell'accusato o quei condannati i quali possono avere impazzito o durante l'istruttoria, o durante l'espiatione della pena, in tutti questi casi la questione è assai più semplice; la questione vera, dove questa si fa estremamente delicata si è per quell'accusato, ripeto, che venga dichiarato assoluto soltanto perchè fu ritenuto pazzo nel momento in cui compiva il reato, e quando viene pronunciata la sentenza di assoluzione non conservi alcuna attitudine, alcun contegno, alcun fenomeno o dato esteriore che autorizzino l'autorità di pubblica sicurezza a farlo custodire nel manicomio.

La condizione di quest'accusato, assoluto, come dissi or ora, è la seguente: essa è precisamente quella che ogniqualevolta quest'accusato assoluto perchè era o fu ritenuto pazzo quando uccise o ferì un individuo, e che perciò non è moralmente responsabile davanti alla legge, se apparisca tranquillo ed in istato di mente normale in modo da non autorizzare un medico a dichiararlo per le sue manifestazioni esteriori, dissennato, e farlo rinchiudere in un manicomio, costui deve essere rimesso libero, come se nulla fosse avvenuto a sua opera, in seno alla società come qualunque altro cittadino sugli antecedenti del quale nulla vi fosse a ridire.

Io non amo in genere che il mio interlocutore, col quale mi faccia a discutere, ricorra alla narrazione di fatti allo scopo di costringermi ad accettare le sue argomentazioni ed i concetti che egli mi espone, poichè io amo di controllarli essenzialmente col mio intelletto. E ciò molto più in quanto che la narrazione di fatti a corredo di un ragionamento può esser frutto o di malafede, o di esagerazione, o di soverchia credulità per parte dello stesso narratore.

Egli è per ciò, onorevoli colleghi, che mi

limite a richiamare l'attenzione vostra sopra di un fatto della massima notorietà e che ciascuno di voi perfettamente conosce.

Nel 1875, qui in piazza Colonna, un vian-dante, un signore ben vestito, tutto ad un tratto prende ad aggredire due guardie di pubblica sicurezza; esplode contro di loro quattro o cinque colpi di revolvers e le ferisce ambedue assai gravemente.

Sopraggiungono altre guardie; si cerca di impadronirsi dell'aggressore; questi oppone una resistenza titanica, di guisa che per arrestarlo si è costretti a gittarlo a terra ed a trasportarlo per tal modo all'ufficio di pubblica sicurezza dapprima, per le pratiche iniziali, e poscia alle carceri giudiziali pel relativo procedimento penale.

La stranezza veramente eccezionale del fatto pel quale questo detenuto si presentava allo esame del giudice istruttore penale, fece sì che il giudice stesso ritenesse, prima d'ogni cosa, necessario di assoggettare questo individuo all'osservazione di periti medici perchè lo esaminassero e dessero a tempo opportuno al giudice il loro parere intorno alle di lui condizioni mentali.

I medici, in seguito all'osservazione, ed in appoggio ad una quantità di dati diligentemente accertati e controllati, dichiararono nella loro qualità di periti giudiziali giurati, che in quel momento in cui compiva l'aggressione, come per alcuni giorni seguenti a quello, l'accusato doveva essere in una condizione della massima alterazione morbosa di mente, la quale andò man mano di poi ricomponendosi in guisa che nel momento in cui essi presentavano al giudice il loro parere, l'accusato stesso aveva pienamente riacquisito l'intera conoscenza di ogni cosa, ed un perfetto apprezzamento di ogni suo atto.

Com'è naturale, l'ordinanza che potrei anche leggervi perchè l'ho qui con me, pronunciata dalla Camera di consiglio di questo tribunale di Roma fu quale non avrebbe potuto a meno di essere, di non farsi luogo a procedere a carico di questo imputato, perchè non moralmente responsabile nel momento in cui commetteva il reato, e senz'altro dovendolo porre in libertà, il giudice ebbe la diligenza speciale di dimetterlo dal carcere, consegnandolo alla di lui famiglia, colla raccomandazione che questa

volesse por cura nel sorvegliarne per l'avvenire il contegno.

Un anno dopo si lesse sui giornali che questo stesso individuo si era suicidato una notte in una stanza dell'albergo Alibert. Fortunatamente, se non per lui, fuor d'ogni dubbio per tutti coloro che in quei giorni passavano per le vie di Roma, la mania che si era sviluppata la prima volta di natura omicida, si era trasformata in mania suicida. Dissi fortunatamente, poichè fu soltanto la sorte quella che impedì nuovi danni alla società, e non già qualsiasi provvedimento da parte dell'autorità governativa, poichè le nostre leggi non fornivano mezzo alcuno per togliere dalla società questo maniaco, più pericoloso di qualunque malfattore il più triste, poichè questi, per quanto perverso, non può a meno di essere trattenuto dal commettere il reato, di sentire il freno, in una parola, che ad una mente calcolatrice deriva dal timore della pena, alla quale egli va incontro, e che costituisce la contropinta di ogni altra migliore alla spinta che può consigliare il delinquere.

Io avrei vergogna, onorevoli colleghi, di farmi qui a narrare, e pur solo ad accennare, anche lontanamente, alla storia della pazzia, al diverso modo col quale i vari popoli hanno considerato questa aberrazione dell'anima, della mente umana.

Vi sono qui illustrazioni tecniche così dotte in questa speciale materia, come in ogni altra, così illustri in psichiatria, frammezzo alle quali saluto colla maggior reverenza ed affetto il venerando Verga, che io non mi permetterò di dirne in proposito che una sola parola; che cioè se pure alcunchè vi possa essere che si avvicini a quanto si pensa in oggi, si studia e si provvede ai riguardi dell'alienazione di mente, noi lo potremo trovare soltanto nell'antichità più lontana, piuttosto che nell'epoca a noi relativamente più prossima.

In Grecia ed in Roma, benchè si potessero avere idee non esatte intorno all'origine della pazzia che si voleva derivasse da Dio, ed, inclinati come erano per la loro natura, quei popoli dell'immaginazione e dell'arte a tutto abbellire ed a spiritualizzare quanto pure vi fosse di più triste e di più ributtante, venisse attribuita ai poveri pazzi la chiaroveggenza e la facoltà di divinare il futuro; per quanto non

si avessero idee esatte intorno alla varia e diversa indole delle pazzie e della loro guaribilità, confondendosi in un solo concetto il *furiosus*, il *demens*, il *mentecaptus*, il *fatuus*, ed affermandosi il *furiosus semper furiosus*, la pazzia, ad ogni modo, era considerata quale una vera malattia, e come tale curata, custodendosi i poveri ammalati in appositi manicomi, procurando loro una dietetica razionale, e coi mezzi morali delle tranquille occupazioni, della musica, delle piacevoli letture, delle declamazioni, di influire sull'animo dei pazienti, all'oggetto di togliere loro ogni occasione di eccitazione nervosa, e di ritorno alle idee fisse, e di ridonarli per tal modo alla salute fisica ed alla normalità del pensiero.

E come si aveva cura della salute del povero pazzo, d'altrettanto si provvedeva colla maggiore possibile efficacia alla conservazione del di lui patrimonio, nominandogli dal pretore apposito curatore per amministrarne la sostanza.

Del medio evo non è il caso neppure di farne parola, perocchè il povero pazzo, in quei tempi di così eccezionale esaltazione e pregiudizi, era considerato come un nemico della società, e tutti i mezzi di depressione e di contenzione violenta venivano adoperati a carico suo, quando pure il genere della monomania non venisse sospettato di contrarietà, di avversione al sentimento religioso, inquantochè in tali casi il povero pazzo era considerato come un ossesso, e di conseguenza si riteneva fosse opera meritoria e santa quella di cercare di raggiungere, di combattere e di punire il diavolo attraverso le carni del povero demente, torturandolo in ogni modo colle più crudeli sevizie, attanagliandolo, per consegnarlo di poi alle distruggitrici fiamme del rogo.

Cessato il furore suggerito dall'ignoranza, e fattasi l'umanità a studiare nuovamente l'indole vera della pazzia, di mano in mano si venne a mezzi sempre più miti, più razionali e più pratici; si incominciò ad esaminare la pazzia dal punto vero dell'alterazione organica del povero paziente; si cominciò quindi a studiare quella parte del corpo ove sempre si giudicò siavi la sede dell'intelligenza; l'italiano Porta dapprima e poi Lavater, studiarono l'uomo nelle sue inclinazioni, nei suoi vizi, nelle sue virtù in relazione alla maggiore o minore somiglianza

che la sua fisionomia offriva coi vari animali, timidi o coraggiosi, furbi od ingenui, ecc.

Si passò poi a studiare con Gal, Spurcheim ed altri, il cervello, dapprima nelle sue proporzioni generali, nella sua massa, nei suoi rapporti col rimanente del corpo, nelle sue varie divisioni dipoi, e nei suoi diversi collocamenti nelle cavità craniali.

Procedendosi negli studi, si considerò se possa essere opportuno l'esaminare, non già soltanto la quantità della massa cerebrale e la sua varia distribuzione, ma bensì si dovesse rivolgere l'attenzione a rilevare pure la qualità nella sua essenza e nella relatività delle sue proporzioni, della materia organica di cui i singoli cervelli possano essere composti, si cominciò a dubitare in una parola, che la sostanza encefalica di cui erano composti i cervelli di Newton e di Galileo, potesse essere eguale proporzionalmente a quella del cervello, per esempio, di Sancio Pancia o di un cretino qualsiasi della valle d'Aosta, e si venne progredendo man mano sempre più per tal modo, fino a che si pervenne all'ultimo risultato della scuola somatica attuale, la quale studia la pazzia come una vera malattia del corpo nel senso strettamente fisico della parola, e la considera non soltanto in rapporto alle condizioni patologiche del cervello, ma in rapporto pure alla maggiore o minore influenza che sul cervello stesso non possono a meno di esercitare tutti gli altri visceri custoditi nelle due cavità toracica e addominale, che col loro completo fisico funzionamento così direttamente influiscono sulla azione complessa di tutte le manifestazioni della psiche umana.

Ed è per tal modo che si formò quella scuola somatica, come ripeto, degna di tutto il nostro rispetto, quella scuola la quale troppo a torto, non solo dal volgo ma pure in seno talvolta ai due rami del Parlamento, venne confusa con la scuola penale positiva, che nulla ha a che fare con quella.

Badate bene, onorevoli colleghi, che se io qui parlo più a lungo di quello che mi sarebbe lecito, si è in conseguenza della gravissima preoccupazione dell'animo mio, derivata dalla triste sorte toccata altra volta ad un consimile concetto relativo all'istituto dei manicomi criminali.

Difatti gli onorevoli senatori ricordano come

nel progetto di Codice penale, presentato dall'onorevole ministro Zanardelli, nel suo art. 46 era fatta una proposta presso a poco nei suoi pratici effetti identica a quella che leggesi nell'art. 46, dell'attuale disegno di legge, che cioè il giudice avrebbe potuto rimandare in un manicomio criminale coloro i quali fossero stati assolti perchè riconosciuti o dichiarati irresponsabili mentalmente, nel momento in cui commettevano il reato, là dove avrebbero dovuto rimanervi fino a che l'autorità competente lo avesse giudicato necessario.

Ebbene, la relazione con cui l'onor. Zanardelli ebbe poi a presentare alla firma di Sua Maestà il Codice penale vigente dice chiaramente queste parole: « Quanto al capoverso del detto art. 46, il quale secondo il progetto dava facoltà al giudice di far rinchiodare in un manicomio l'individuo assolto per infermità di mente, siccome questo provvedimento che riferivasi all'istituto dei manicomi criminali, non fu accettato nè dall'una nè dall'altra delle Commissioni parlamentari, dovetti non insistervi ».

Quindi ripeto, io vi dichiaro che il fatto a cui si riferisce il periodo che lessi, produsse in me una penosa impressione ed un dubbio, intorno alla sorte che possa pure in oggi incontrare la seconda parte di questo disegno di legge, ed è per questo che dal mio canto non voglio avere rimorso alcuno di non aver cooperato in quel poco in cui io possa, per il suo accoglimento.

L'istituzione dei manicomi criminali si riattacca ad un vuoto quasi colposo che la scuola classica, alla quale io mi onoro altamente di appartenere, aveva lasciato, quello, cioè, di abbandonare indifesa la società contro quell'autore di un reato che fosse stato assolto per pazzia, pericolo cotesto che si fa tanto maggiore, di quanto più la scienza ci avverte possa esservi una pazzia, senza precedenti, ragionante, lucida, e quindi capace di scegliere i mezzi più idonei allo scopo e, senza lasciare tracce susseguenti della sua esistenza.

Nè l'istituto dei manicomi criminali è di maniera alcuna, come vi dissi, a confondersi colle teoriche della scuola penale positiva.

Il manicomio penale non ha rapporto che con quella parte della popolazione ammalata la quale vive fra mezzo alla grande maggioranza di una popolazione perfettamente sana.

Il manicomio criminale è diretto a provvedere ad una vera malattia, così e come la società civile provvede a qualsiasi altra.

La scuola penale positiva, all'invece, quella che si attacca e prende come base di tutto il sistema punitivo la negazione nell'uomo del libero arbitrio, questa scuola non mi stancherò mai dal ripetere, nulla ha che fare nella sua essenza con questa specialità dell'istituzione dei manicomi criminali, se non in quanto essa li accetti quale un mezzo di eliminazione di tutti li individui socialmente dannosi.

La scuola positiva nel suo principio organico infatti così ci ragiona: voi vi sbagliate, o signori, quando credete sul serio di essere liberi nelle deliberazioni della vostra mente, nel volere una cosa piuttostochè l'altra ogni qualvolta vi accingete ad agire.

Voi confondete questa libertà di deliberare, che credete di possedere e che in realtà non avete, colla libertà che invece realmente avete, quella di fare eseguire dalle membra del vostro corpo gli atti della vostra volontà; questa libertà, sì, l'avete, ma non vogliate confonderla con quella che punto non possedete, colla libertà, cioè, di volere, di deliberare nell'una o nell'altra maniera.

E la scuola positiva, alla quale appartengono valentissimi ingegni, seppe assai abilmente profittare della soverchia, della infinita e tanto dannosa indulgenza a cui era addivenuta la scuola classica nelle infinite sue sottilizzazioni, nella valutazione della responsabilità morale dell'accusato, e rappresentando una naturale reazione contro la società che rimaneva indifesa, trovò perciò appunto dei proseliti, dei cultori, poichè scendendo sul terreno pratico delle applicazioni delle sue teorie essa promette alla società ogni miglior guarentigia e difesa, contro le perturbazioni che ad essa derivano dal reato.

In tale proposito difatti la scuola penale positiva vi dice: Se io riconosco, badate bene o cittadini, che l'individuo il quale commise un reato non può essere punito nel senso legale della parola, perchè non può essere seriamente considerato come un essere morale, perchè esso lo commise quel delitto ed arrecò quel danno, perchè non avrebbe potuto a meno per la sua organizzazione di commetterlo, io assicuro però la società, in pari tempo, e con maggiore efficacia che non lo si possa con le teorie della scuola

penale classica, perchè essa Società ha diritto di vivere senza offese e colla maggior possibile tranquillità, acciò ogni individuo possa svolgere in essa la propria attività.

E quindi nella medesima guisa, prosegue la scuola positiva antropologica, nella medesima guisa, che io accarezzo il cane che mi serve, il pulcino e la gazzella, cercando di moltiplicare tutti gli animali che riescono utili all'uomo, e calpesto invece la serpe e lo scorpione, do la caccia allo sciacallo ed alla tigre, cercando di distruggerli perchè nemici e dannosi all'uomo, nella medesima guisa do mano a cercare, nell'una o nell'altra maniera, di sopprimere, o di rendere almeno affatto impotenti a nuocere quegli individui fra gli uomini, che pure indipendentemente affatto da qualsiasi loro responsabilità morale, sono ad ogni modo, di continuo pericolo e danno alla società che deve essere ad ogni costo salvaguardata e difesa.

Come ben vedono gli onorevoli colleghi esiste un vero abisso fra una teorica che appoggia questa negazione, quale base del concetto penale e del diritto di punire, tra questa negazione del libero arbitrio ed il principio pel quale si propugna l'istituzione del manicomio criminale.

Fra i detti due concetti il divario radicale organico è questo: la scuola teorica positiva estende il suo concetto dell'inesistenza nell'uomo del libero arbitrio, a tutta la specie umana, senza differenza di sorta; l'istituto del manicomio criminale all'invece si riferisce a quella parte di popolazione realmente ammalata nella mente, che vive confusa e frammista colla grande maggioranza della popolazione sana, ed in condizione fisiologica, dalla quale deve essere necessariamente separata, e ciò pel minor danno possibile di ambedue queste classi di popolazione.

Io che, come dissi, e per istinto e per controllo di pensiero non appartengo punto alla scuola penale positiva, poichè non potrò mai persuadermi di essere alcun che di automatico, nelle mie azioni, ma, a torto o a ragione credo, e crederò sempre di avere la responsabilità di tutto ciò che faccio, io però che amo di essere giusto ed equanime colle persone del pari che colle dottrine, non cesserò dal ripetermi che il sorgere della scuola penale positiva fu una reazione naturale e provvida pur anche, contro le esorbitanze in linea consequenziana, alle quali,

nella pratica amministrazione della giustizia penale, la scuola classica si lasciò trascinare per modo che, se c'è peccato nella prima, questo null'altro è se non che la conseguenza necessaria, inevitabile dei peccati nostri, delle sottilizzazioni infinitesimali colle quali la scuola classica voleva graduare il dinamometro morale della responsabilità di ogni delinquente.

Imperocchè voi, lo ricorderete, onor. colleghi, poichè parlando a voi parlo ad illustri giuriconsulti, voi lo ricorderete come vi fosse un'epoca, un ventennio retro circa, in cui null'altro gli studiosi della criminalità affannosamente intendevano se non che a ricercare quale potesse essere l'origine vera, razionale e legittima del diritto punitivo, ove si potesse rintracciare la base che legittimasse questo potere dei civili consorzi di infliggere una pena ai propri componenti. Voi lo ricorderete, onorevoli senatori, come sembrasse in allora cosa impossibile il parlare di elemento preventivo della pena, della sua esemplarità, del diritto di prevenzione sociale, dell'emendazione del reo, tutto ciò non era nemmeno ammesso all'onore di essere qualificato per errore, ma era giudicato qual una goffagine pura e semplice, non degna neppure di discussione.

E già vi si faceva rimprovero, e grave, almeno scientificamente, quando aveste voluto a quell'epoca parlare di legittimazione del diritto punitivo col diritto della difesa sociale. Il vero penalista classico ricorreva assai volentieri a rintracciare le fonti del diritto sociale di punire, in qualche cosa di nebuloso e di mistico; - la sua legittimità risiedeva, si affermava, nella astratta ricostruzione, nella integrale ricomposizione dell'ordine morale, manomesso ed offeso dal delinquente; - nel mentre questi, perchè uomo, non avrebbe mai potuto essere adoperato sia per esempio, che per intimidazione d'altrui, non avrebbe mai potuto, in una parola, essere adoperato quale un mezzo per raggiungere un fine per quanto questi sia lodevole ed alto.

Senonchè le civili società non potevano adagiarsi ad accettare tranquillamente tali dottrine, spinte a queste ultime conseguenze, e ciò, perchè l'effetto loro pratico era quello che ad una giusta, complessa, naturale valutazione della responsabilità degli individui, andavasi a sostituire una misura, un dinamometro morale così infinitesima-

mente sottile, da rendere possibile che per le maglie così grandemente allargate di quella rete, riuscisse a passare impunemente chiunque fosse in grado di provvedersi di una difesa che sapesse profittare di tutte quelle risorse, di tutte quelle impressioni che potevansi ottenere da una teorica penale, resasi impotente in pratica, per le sue morbose esagerazioni. Quindi se c'è il caso del *veniam damus, petimusque vicissim*, gli è precisamente cotesto, nel quale noi che professiamo i principî della scuola classica, approfittando dell'esperienza, e di un concetto non di base, ma di solo contorno propugnato pur dalla scuola positiva, ci poniamo in grado di sopperire ad una grave lacuna durata già troppo lungamente nell'amministrazione della giustizia penale del nostro paese.

Idolatra come sono della brevità, oggi, onorevoli colleghi, ho parlato più di quello che non avrei voluto e, ve ne ho detto il perchè trattandosi di cosa che mi sta a cuore ed intorno alla quale da anni parecchi dedico i miei studi e le mie cure. E volendo ora finire, mi si permetta di dire che se vi fu colpa da parte mia, ve n'è pure e di molta anche da parte vostra, onorevoli colleghi, poichè se vi foste mostrati meno benevoli verso di me colla preziosa vostra attenzione, avrei chiuso fuor d'ogni dubbio ben più sollecitamente il mio dire.

Nel momento di terminare poi non ho da aggiungere che una sola parola, quella, cioè, che io di tale benevolenza vi ringrazio colla parte più viva, colla parte più intensa, e lasciatemelo dire, colla parte più affettuosa dell'animo mio. (*Bene, molto bene*).

PRESIDENTE. L'onor. senatore Verga Andrea, ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA A. Egregi colleghi. Saluto con soddisfazione il progetto di legge che viene ora offerto alla vostra discussione; tanto più che avendolo provocato io stesso fino dallo scorcio del 1876, lo vidi poi urtare in tante difficoltà, in tante peripezie, che aveva perduto la speranza di accompagnarlo in porto.

Veramente il primo che pensasse seriamente ad una legge speciale sui manicomi, fu un medico alienista. Fu infatti il dottor Stefano Bonacossa, medico direttore del manicomio di Torino, il quale nel 1849 presentò a quest'uopo una petizione al Parlamento subalpino. Dopo il 1859 quando l'Italia, riunite le sparte mem-

bra, cessò dall'essere una espressione geografica, altri medici e direttori di manicomi, invocarono la stessa legge. E dopo il 1870, quando l'Italia riacquistò la sua antica capitale, e i medici alienisti italiani poterono convenire in questa città e stringersi in fraterno sodalizio, il primo loro voto fu per una legge uniforme a governo dei manicomi e a tutela degli alienati; voto che presentavano con motivata istanza al Ministero nazionale, e che poi ripeterono in quasi tutte le loro riunioni ordinarie e straordinarie. Io domando scusa, egregi colleghi, se ho rammentate cose un po' remote, ma mi premeva di far constare, anche in questo augusto Consesso, che i medici alienisti italiani, lungi dal temere e dall'avversare una legge sui manicomi e sugli alienati, ne furono anzi i primi e più ardenti propugnatori.

Non sarebbe stato giusto, nè lusinghiero per l'Italia ricostituita, che le prime cure del Ministero nazionale si fossero volte agli alienati. Altri oggetti di maggior momento si imponevano al di lui zelo. Perciò noi vediamo che soltanto nel 1875 il ministro dell'interno di allora, onor. Cantelli, diramò alle diverse Deputazioni provinciali del Regno, per averne il parere un suo *progetto di regolamento sui manicomi e sui mentecatti*. Quel ministro ambiva l'onore della iniziativa in questo genere di provvedimenti e tendeva a far passare per decreto reale ciò che prevedeva lungo e difficile il far passare per le vie legislative. Succeduto al ministro Cantelli l'onor. Nicotera, non solo con una benevolenza di cui io gli serbo gratitudine, accettò l'invito che io gli feci appena entrato in quest'aula, di prendersi a cuore i manicomi e gli alienati, ma presentò subito nel 1877 alla Camera dei deputati un ben inteso progetto di legge, progetto però che egli non ebbe il tempo di far discutere dal Parlamento. L'onor. Depretis nelle varie legislature, nelle quali, in un con la presidenza del Consiglio, tenne il portafogli dell'interno e degli esteri, non uno, ma due progetti presentò alla Camera dei deputati, il primo nel marzo del 1881, il secondo nell'aprile del 1884; ma egli si lasciò sorprendere dalla morte prima di decidersi di sentire su di essi il Parlamento nazionale. L'onor. Crispi ereditò la triplice carica, e con essa l'obbligo di presentare il progetto di legge sui manicomi, cui infatti presentò nel giugno del 1890 e ripre-

sentò nel gennaio del 1891; ma anche a lui mancò il tempo di farlo discutere. Io ho dunque ben ragione di esultare oggi, vedendo che il figliuol prodigo è tornato tra le braccia paterne. Tutto fa sperare che l'onor. Nicotera il quale con tanta sollecitudine formulò nel 1877 un regolare progetto di legge sui manicomi e gli alienati, ora che è risalito al Ministero dell'interno, saprà con l'energia che gli è propria, ottenergli la sanzione dei due rami del Parlamento.

Imperocchè, mi affretto a dirlo, se questa legge non può paragonarsi all'antica Minerva che uscì bella e armata dalla testa di Giove, non può neppure paragonarsi alla tela di Penelope, di cui dicesi che andasse distrutto la notte ciò che era stato tessuto di giorno; in quanto che i 13 e più anni di sua incubazione non andarono perduti. I ministri che io ho nominati vi spesero tutti un po' del loro tempo e della loro fatica. Ciascun ministro vi portò il contingente della sua osservazione e della sua esperienza. Ogni progetto si avvantaggiò dei lumi del precedente e porse preziosi addentellati al successivo. Vi furono delle interruzioni, dei riposi, ma non delle dimenticanze, dei deragliamenti; tanto è vero che il progetto incominciato con 20 articoli, ora si trova averne più del doppio.

Si sa che persone e Commissioni autorevolissime furono invitate a prendere parte all'arduo lavoro, e che per esse fu studiata in tutta la sua estensione e gravezza la piaga della pazzia; furono consultati i provvedimenti presi dalle altre nazioni contro la medesima; furono coordinati con molta pazienza i singoli articoli della legge agli articoli del Codice penale, della legge comunale e provinciale, della legge sulle Opere pie, di tutte, insomma, le leggi amministrative e tutorie, di cui la legge presente è quasi il coronamento.

La pubblica stampa intanto si è impossessata anch'essa della legge; e quanti vi si trovarono più o meno interessati, ebbero campo di manifestare sui giornali o le loro lodi od i loro reclami, suggerendo gli opportuni emendamenti.

Finalmente la Società freniatria italiana, la quale in fatto di manicomi e di alienati può dirsi il tribunale supremo, poté raccogliersi più volte intorno a questa legge, e pronunziare

sui punti principali il suo verdetto e trasmettere il risultato al Ministero dell'interno.

Sebbene questa storia sia stata già fatta da altri, e con ragguagli interessanti dall'onorevole Majorana-Calatabiano, ho voluto anche io fare uno schizzo biografico del progetto, perchè parmi che ne venga ovvia la conclusione, che pochi progetti, anche di maggiore importanza, furono tanto a lungo e così minutamente vagliati e discussi quanto questo sui manicomi; e che perciò sarà difficile il proporre aggiunte o modificazioni che non siano già state proposte e rigettate; difficile il sollevare questioni che non siano già state agitate e risolte; difficile il toccare un articolo qualsiasi che non sia già stato toccato e ritoccato più volte; senza contare il pericolo di sconnettere col piccone imprudente la compagine del bene architettato edificio.

Perciò io mi augurava che, trattandosi di una legge che il buon Depretis avrebbe chiamata una *leggina*, di una legge d'altra parte che dopo le riforme e gli studi che le servirono di preparazione, può dirsi che arrivi nella pienezza dei tempi e nella maturità del pensiero, io mi augurava che il Parlamento nazionale facesse ciò che ha fatto altre volte, accogliesse cioè con deferente simpatia, in blocco, come suol dirsi, la legge. Io mi aspettava che il Senato, al quale questa volta fu fatta la prima presentazione della legge, cominciasse dal fare atto di razionale ossequio, atto di fiducia, a tutti i ministri, per le mani non inerti dei quali essa è passata, e specialmente all'attuale Ministro dell'interno il quale, nel 1891 come nel 1877, lavorò con tanto amore ed impegno intorno a questa legge, da essersi veramente reso meritevole dell'onore di apporvi la sua firma.

Ma è evidente che il Senato, geloso dei suoi diritti, vuole sottoporre anche questo, tanto e per tanto tempo elaborato progetto, a seria dissamina. E già il suo Ufficio centrale vi ha portato aggiunte, risecamenti e modificazioni.

Io, egregi colleghi, non potendo per l'infelice condizione dei miei sensi, seguirvi in questo che spero ultimo lavoro di analisi e di critica a cui vi accingete, mi limiterò ad esporvi i sentimenti e le aspirazioni che fece nascere in me la lettura di alcuni articoli riguardanti tassativamente il ricovero degli alienati e la sorveglianza dei manicomi.

Medico fin dai primi anni della mia carriera pratica in un manicomio privato, poi direttore di uno dei più grandi manicomi pubblici del Regno, poi redattore di un periodico dedicato alle malattie nervose e più particolarmente alle alienazioni mentali, poi preside della Società freniatria italiana, io feci conoscenza di un gran numero di medici alienisti di ogni nazione, e mi sono convinto che essi sono i veri e naturali protettori e benefattori dei poveri alienati.

Come infatti i medici alienisti nei secoli addietro, si adoperavano per salvare dalla tortura e dal rogo gl'infelici che il pregiudizio in mitra e quello in toga perseguitavano a gara come ossessi o stregoni, i medici alienisti nel secolo che ora tramonta, continuarono ad adoperarsi per sottrarre al patibolo o all'ergastolo i disgraziati, che una organizzazione cerebrale o mal sortita o mal conservata spinge fatalmente alla violenza e al sangue.

Sono i medici alienisti che bandirono dal regime degli alienati le catene e la frusta; che ridussero ai minimi termini, con loro pericolo e danno, la coercizione; che convertirono i loro tetri ed insalubri covili in palazzi comodi ed amene ville. Sono essi che organizzarono il lavoro nei manicomi e che trovarono per quelli che di sgraziatamente non lavorano mai, dei passatempi geniali, non escluse le escursioni fuori del manicomio. Sono essi finalmente che inaugurarono la provvida dottrina delle *circostanze attenuanti somatiche* o della *responsabilità parziale* e la pietosa istituzione dei manicomi criminali, contemplati anche dalla presente legge.

Con tante benemerenzze che circondano la testa del medico alienista della doppia aureola di patrono e di martire, io non vi dissimulo, o signori, che provai un senso di disgusto e di mortificazione per l'aria di diffidenza che spira da alcuni articoli e per certe cautele, formalità, controlli, che oltre non essere tutti di facile attuazione nè di lieve dispendio, gettano un'ombra infausta sui medici alienisti in generale e sui medici direttori dei manicomi in particolare.

I sequestri arbitrari! Questo sogno torbido di romanzieri e drammaturghi fu lo spauracchio che impedì anche ad altri Governi di

mostrarsi liberali e sereni nella legislazione dei manicomi.

I sequestri arbitrari! È la parola di rivolta contro i manicomi, che gridata primamente dai tetti in Francia, fu ripetuta largamente in Italia, sempre sollecita d'imitare anche nelle esorbitanze i suoi vicini.

Lode all'onorevole Nicotera, il quale pure sentendo forse l'influenza di questa parola, la volle esclusa dalla sua bella relazione.

Certamente errori, e molti, pur troppo, saranno stati commessi dai medici alienisti; irregolarità di vario genere saranno corse nei manicomi; perchè uomo è il medico alienista, e umana istituzione il manicomio. Ma, o signori, è cosa che consola e che esalta il pensare, che mentre quella che per antonomasia chiamasi la giustizia, fu trovata colpevole di lunghe ed ingiuste prigionie, e persino di pene capitali, non un solo sequestro arbitrario nei manicomi, in mezzo a tanto gridio, a tante recriminazioni, a tante accuse, ha potuto essere dimostrato nè in Italia, nè in Francia. E la cosa in Italia è ancora più edificante che in Francia ed altrove, perchè l'Italia è il solo paese di Europa in cui non si sia ancora organizzata in modo uniforme e sistematico la sorveglianza dei manicomi. In più di 30 anni da che l'Italia è risorta a nazione, i medici alienisti col loro contegno hanno dimostrato di non aver bisogno di una legge speciale per mantenersi sulla via del dovere e dell'onore. Si direbbe che l'educazione scientifica che essi ricevono, e la vita di abnegazione e di carità a cui si consacrano, basta ad infondere in essi un senso di dignità e di moralità e a farne apostoli di civiltà e di progresso.

Certamente è lodevole lo zelo da cui è animato il progetto, di tutelare la libertà individuale; ma, se ha diritto alla tutela della legge l'individuo, non ne ha minor diritto la società. E noi sappiamo che dal ritardato ricovero di certi alienati derivarono colluttazioni, fermenti, omicidi, incendi, e sappiamo d'altra parte che la probabilità della guarigione di un alienato sta in ragione diretta della prontezza della sua cura, e sappiamo pure che qualche alienato, mentre si facevano le pratiche per ricoverarlo, levò tutti d'imbarazzo gettandosi in un canale, o precipitandosi da un'altura.

Nè io credo che la tutela che si prodiga agli alienati, debba mai tornare di soverchio pregiu-

dizio a chi li cura. Io trovo una certa contraddizione tra il prestigio di cui si circonda il medico direttore di un manicomio, che si vuole di specchiata moralità e di provata competenza e a cui si attribuisce la piena autorità sul servizio disciplinare, sanitario (e speriamo anche economico interno) ed il controllo a cui lo si sottopone nell'esercizio del suo difficile ministero, controllo imbarazzante, tanto più che viene fatto da uomini onorandi fin che volete, ma che non si conciliano, nè possono conciliarsi, dal lato tecnico, l'ossequio del medico direttore. Una maggiore libertà d'azione farebbe sparire questa contraddizione.

E giacchè parliamo di tutela, permettetemi che io faccia un'ultima osservazione. I poveri medici alienisti sono e saranno sempre esposti al furore cieco dei maniaci, all'esplosione improvvisa degli epilettici e degli allucinati. Fate almeno che essi possano difendersi dalle accuse e dalle persecuzioni dei pazzi più o meno ragionanti e dei loro difensori e amici. Ora io non vedo dove i medici alienisti, nelle difficoltà inerenti al loro ministero, trovino un tribunale a cui possano ricorrere, e del quale essi sentano di dover rispettare l'inappellabilità. Eppure questo tribunale venne ammesso anche dall'onorevole Ministro dell'interno nella sua già lodata relazione, poichè egli dice con altrettanta aggiustatezza che chiarezza che un ispettorato tecnico (ed è questo il tribunale di cui io parlo) è imposto dalla necessità di misure uniformi di vigilanza e di accentramento.

Dopo tutto, egregi colleghi, io sono il primo a riconoscere l'immensa difficoltà e delicatezza di una legge di questo genere, e penso che la Francia, che ha una legge eccellente sui manicomi fin dal 1838, e non deve far altro che perfezionarla, da oltre 6 anni attende a questo, e non vi è ancora riuscita.

Io credo pertanto che il Senato dovrebbe fare buon viso a questo progetto, il quale, come si è visto, venne elaborato senza risparmio di tempo nè di cure, e venne elaborato con coscienza con avvedutezza, con competenza e sulla guida delle nazioni più progredite nella vita civile.

Quanto ai miei sentimenti e risentimenti, io spero che il Senato li prenderà in buona parte, come sfogo e protesta contro i pregiudizi del

volgo, e disgraziatamente non del volgo soltanto; pregiudizi i quali fanno ancora dell'alienazione mentale, malattia comunissima e non dalle altre diversa, un qualche cosa che macchia non solo l'individuo, ma la sua famiglia e tutta la sua discendenza; del manicomio, ove l'alienazione mentale è curata con intelligenza, con umanità, un luogo più infame e orribile dello stesso carcere; e di chi si assume la grave responsabilità dell'andamento del medesimo, una persona facile a mettere la sua scienza e il suo nome al servizio di basse passioni (*Benissimo*).

Senatore FORNACIARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FORNACIARI. Prima di tutto ringrazio l'onorevole ministro dell'interno di aver presentato questo progetto di legge. Mi rivolgo poi anche alla Commissione, ed essa pure ringrazio di avere aderito al progetto medesimo. Sono lieto di vedere che in questo progetto di legge siano stabiliti, ad esempio di quello che si fa in Toscana, manicomi, lasciati esclusivamente all'autorità giudiziaria, e di più vengano istituiti manicomi per l'autorità stessa.

Io, per me, non posso che approvare questo progetto di legge, e lo approvo non soltanto come senatore, ma anche come presidente del manicomio di S. Lazzaro, presso Reggio di Emilia.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per l'approvazione di una convenzione con l'Impero germanico per la reciproca protezione dei brevetti di invenzione, disegni e modelli industriali e marche di fabbrica.

Questo disegno di legge è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento: io ne chiedo l'urgenza, e prego il Senato di volerne deferire l'esame alla stessa Commissione che ha esaminato i due trattati con la Germania ed Austria-Ungheria, perchè questa convenzione è quasi un'appendice del trattato commerciale.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1892

PRESIDENTE. Do atto all'onor. presidente del Consiglio dei ministri della presentazione del disegno di legge per « Approvazione di una convenzione con l'Impero germanico per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, disegni e modelli industriali e marche di fabbrica ».

Il presidente del Consiglio ha pregato il Senato di dichiarare l'urgenza di questo progetto di legge.

Se non vi sono obiezioni è conceduta.

Esso prega pure di trasmetterlo alla Commissione stessa, che esaminò i trattati colla Germania e l'Austria-Ungheria.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Svolgimento dell'interpellanza, di sopra annunziata, dal senatore Allievi al presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onor. presidente del Consiglio, rileggo una domanda di interpellanza a lui rivolta dal senatore Allievi: Il sottoscritto desidera interpellare il presidente del Consiglio sullo stato dei negoziati colla Svizzera per il trattato di commercio.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri.* Sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. L'onor. presidente del Consiglio si dichiara all'ordine del Senato per udirne lo svolgimento.

Se nessuno fa obiezioni, vista l'urgenza dell'argomento, io propongo si dia la parola al senatore Allievi per svolgere la sua interpellanza interrompendo la discussione del progetto di legge testè incominciato.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Il senatore Allievi ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

Senatore **ALLIEVI.** Ringrazio il Senato della cortesia con cui ha voluto concedere che io prendessi immediatamente la parola.

Una notizia grave è a noi giunta ieri, quella della non riuscita delle negoziazioni per il trattato di commercio tra l'Italia e la Svizzera. E contemporaneamente abbiamo avuto notizia che

la Svizzera da una parte, e l'Italia dall'altra, hanno decretata l'applicazione della tariffa generale alle provenienze rispettive dei due paesi.

La notizia è anche tanto più dolorosa, inquantochè fino agli ultimi momenti si è sperato che i molti interessi convergenti potessero superare gli interessi opposti all'accordo sul terreno economico tra i due paesi.

Io non ho bisogno di rappresentare al Senato l'importanza e la gravità di questo fatto.

La Svizzera è un piccolo paese, ma il cui valore è grande, sì per la energia e intelligenza dei suoi abitanti che per la sua privilegiata posizione nel centro di Europa.

La Svizzera occupa una gran parte della nostra frontiera alpina. Questa frontiera montuosa è sempre porsa in passato un ostacolo all'Italia per penetrare nel centro di Europa. Ora attraverso le profonde valli che solcano la giogaia delle Alpi, essa ha potuto dischiudere una grande via per cui l'Italia è entrata in contatto immediato con centri popolosi ed industri, coi paesi del Reno, e quindi col Belgio, col'Olanda e con tutta la regione del Nord.

Noi abbiamo dato tanto valore a questa posizione della Svizzera che, per aprire un varco attraverso alle Alpi, abbiamo pagato 58 milioni di sussidi, e la via del Gottardo è stata, a buona ragione, chiamata da un alto intelletto italiano, la via delle Genti. Ebbene, o signori, il fatto compiutosi ora chiude in gran parte questa via.

La Svizzera, non ho d'uopo accennarlo, è un centro importante di consumazione. La prosperità di quel paese, un tempo sì povero, le grandi risorse che esso attualmente possiede, la numerosa colonia estera che continuamente vi dimora, ne fanno il maggior centro di consumazione vicino all'Italia.

La Svizzera è un paese neutrale; ma è però sempre stata per noi un paese amico.

Io so bene che la neutralità della Svizzera esclude completamente che le discussioni commerciali assumano alcun carattere propriamente politico.

So bene che le questioni economiche, le divergenze nel campo degli interessi non sono da confondere coi dissidi politici. Ma, o signori, voi riconoscerete con me, che una profonda e continuata dissidenza economica non potrebbe

da ultimo non essere produttrice di men buoni effetti politici.

Per tutte queste ragioni, l'annuncio che le negoziazioni non avevano approdato a buon fine è riuscito molto doloroso, non solo alle popolazioni italiane, ma anche più al nostro Governo, il quale certamente divide e rispecchia i sentimenti della nazione.

Io non credo opportuno di chiedere al Governo i particolari che hanno condotto a quella che oggi deve dirsi, o rottura, o sospensione, o non riuscita dei negoziati.

Io non vorrei provocare in questo momento delle dichiarazioni dal Governo, perchè non vorrei che delle dichiarazioni fatte nel giorno successivo ad una grande discussione infruttuosa diventassero in seguito un imbarazzo ed una difficoltà.

Io so bene come riesce difficilissimo sempre una negoziazione di questa specie tra due paesi; gl'interessi nell'interno di un medesimo paese non sono sempre in accordo fra di loro. Suppongo che nella Svizzera stessa ci siano amici ed avversari di una conciliazione economica dell'Italia, come anche nell'interno dell'Italia vi sono interessi i quali spingono ad un accordo, ed interessi invece che vi contrastano.

Quindi, in mezzo a queste difficoltà, io non voglio provocare dal Governo ora delle dichiarazioni che potrebbero più tardi essere inciampo a quelle possibili transazioni a cui io vorrei diretta l'azione del Governo medesimo.

Io domando soltanto di sapere se questi negoziati continuano, ovvero debbano ritenersi o sospesi o rotti; desidero conoscere se in quest'ultimo caso il Governo coglierà ogni occasione che si possa presentare favorevole alla loro ripresa.

Io ricordo le dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio, il quale diceva in altra sede, e ripeteva anche in questo recinto, che egli avrebbe con tutto cuore favorita la conciliazione economica tra l'Italia e la Svizzera, tutelando però sempre gl'interessi legittimi del nostro paese e la nostra dignità nazionale.

Ora io mi affido completamente a queste dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio: pure vorrei che in qualche modo da parte del nostro paese si accentuasse il desiderio che

l'Italia ha di vedere risolte le difficoltà che ancora la dividono dal paese che natura le pose vicino e che fu sempre ad essa amico.

Io, per ragioni di ufficio, ebbi ed ho occasione di trovarmi in mezzo agli Svizzeri, e conoscerne uomini eminenti del Governo centrale, delle locali amministrazioni, della finanza di quel paese. Ebbene io ho sempre trovato in quegli uomini, accanto alla tenacia nella difesa del loro interesse, e ad una innata fierezza di carattere, uno spirito eminente d'imparzialità, ed un sentimento sincero di amore alla giustizia; io non dubito che coltivando i buoni sentimenti che animano i due paesi, il Governo potrà arrivare ad una soluzione soddisfacente.

Aggiungerò che, accanto all'interesse generale di tutta l'Italia di veder mantenuta nella sua efficienza la grande via che la conduce al centro dell'Europa, non sono a trascurare i gravi speciali danni che per la sospensione dei rapporti economici verrebbero a colpire alcune località.

Prima a soffrire sarebbe quella parte della Svizzera che è al di quà delle Alpi; non sono popolazioni che formino parte del Regno, ma anche solo per la affinità di stirpe le loro sorti ci interessano. Altre provincie nostre più prossime alla Svizzera, per esempio la Valtellina, regione povera che smercia il prodotto del proprio suolo quasi esclusivamente nella Svizzera verrebbe a trovarsi in condizioni molto difficili.

Con questo accenno io non intendo invocare interessi particolari per fare pressione sulle risoluzioni del Governo; però mi pare giusto da parte dei rappresentanti della nazione mostrarsi solleciti di tutti gli interessi impegnati nella questione.

Io non ho altro da aggiungere; desidero che il Governo ci possa fare dichiarazioni favorevoli sulle sue intenzioni, ed esprimere, se possibile, la fiducia di un prossimo migliore risultato delle trattative fra i due Governi.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri*. L'onorevole Allievi aveva ragione di dire che anche il Governo del Re ha dovuto vedere con sorpresa, con dolore, che i negoziati con la Svizzera non abbiano approdato.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1892

Io aggiungerò che l'ho visto con grande meraviglia, poichè a me ed ai miei colleghi sembrava di aver fatto alla vicina ed amica Svizzera concessioni tali, che l'accettazione non dovesse esserne dubbia.

Invece è venuto un rifiuto alle nostre ultime proposte, le quali, lo ripeto, erano tali, secondo il sentimento nostro, da dover essere accettate senza gravi difficoltà.

Io sono profondamente convinto che nell'interesse economico del nostro paese, e fino ad un certo punto nell'interesse politico, si debbano mantenere e crescere i buoni rapporti, i rapporti di amicizia con la Svizzera.

Durante il negoziato, non breve, io fui sempre animato da sentimenti veramente conciliativi, e mi piace di dichiarare che questi sentimenti amichevoli e conciliativi sono stati riconosciuti anche dalla Svizzera.

Ora la situazione è certamente difficile, è inutile farsi illusioni: molto difficile.

Ma non per questo il Governo del Re risparmierà tutti gli sforzi che sono compatibili con l'equità e con la giustizia, a fine di poter stipulare con la Svizzera un nuovo trattato.

E dico tutti gli sforzi che sono compatibili con l'equità e colla giustizia, perchè noi non potremmo trascurare del tutto alcuni interessi notevoli del nostro paese per giovare soltanto ad alcuni altri.

Noi dobbiamo tener conto di tutti gl'interessi; interessi contraddittori, interessi che sono in lotta tra loro; noi dobbiamo, con scrupolosa equanimità, far cosa che riesca nel suo insieme giusta.

Ed io voglio sperare che anche il Governo svizzero sarà ispirato da sentimenti di giustizia e terrà conto di quegli interessi che noi non possiamo trascurare.

Più di questo io non potrei dire per ora. Mi parrebbe prematuro esporre il metodo del negoziato che si è tenuto con la Svizzera; mi parrebbe prematuro indicare i punti precisi di divergenza, e soprattutto indicare le cifre che sono state cagione di divergenza. E non mi pare opportuno il farlo, perchè crederei così di pregiudicare la questione, e soprattutto crederei di eccitare la pubblica discussione, la quale, in questo punto, a mio avviso, sarebbe intempestiva.

Io spero che l'onor. senatore Allievi vorrà dichiararsi pago di queste mie dichiarazioni. E finisco facendo l'augurio che egli stesso faceva, l'augurio, cioè, che in breve tempo si possa ristabilire la pace economica colla Svizzera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Allievi.

Senatore ALLIEVI. Ringrazio l'onor. presidente del Consiglio delle dichiarazioni che ha fatto al Senato e che, io credo, rispondano non solo al desiderio mio, ma al desiderio di tutti gli Italiani.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interpellanza del senatore Allievi.

Mi pare che vista l'ora tarda si potrebbe rimandare il seguito della discussione del progetto di legge intorno agli alienati ed ai manicomi a lunedì.

Se vi fosse ancora qualche senatore che non avesse votato lo pregherei di venire alle urne.

Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni della legge sull'ordinamento del regio esercito:

Votanti	114
Favorevoli	86
Contrari	27
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Avanzamento nel regio esercito:

Votanti	113
Favorevoli	88
Contrari	24
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito:

Votanti	113
Favorevoli	90
Contrari	22
Astenuti	1

(Il Senato approva).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1892

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 2.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Passaggio della parte amministrativa del Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti d'istruzione secondaria classica;

Legge consolare;

Modificazioni alla legge sulla costruzione

e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

La seduta è levata (ore 5 e 45).